

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile

Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1168

Massima

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - In genere concordato preventivo - Art. 168 l. fall. nella formulazione anteriore alla l. n. 134 del 2012 - Sequestro conservativo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di concordato preventivo, anche nella vigenza dell'art. 168 l. fall. nella formulazione anteriore all'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, doveva ritenersi improponibile il ricorso per sequestro conservativo sui beni del debitore, trattandosi di un vincolo idoneo a convertirsi in pignoramento e quindi volto ad assicurare la garanzia patrimoniale in vista di una futura esecuzione.

Integrale

Concordato preventivo - Esclusa la concessione del sequestro conservativo - Natura - Funzioni - Limiti

Integrale

Concordato preventivo - Esclusa la concessione del sequestro conservativo - Natura - Funzioni - Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. - Consigliere

Dott. D'ORIANO Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23031-2013 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI RUSSO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 90/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza del 19 ottobre 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale di Bologna ha confermato la prima decisione, la quale aveva concesso il sequestro conservativo sino alla concorrenza di Euro 4.564.860,53 sui beni della società, ai sensi del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 22.

Ha ritenuto la commissione tributaria regionale, per quanto ancora rileva, che sussista sia il fumus boni iuris, sulla base delle intercettazioni telefoniche riferite nel processo verbale di constatazione e dai testimoni, che permettono di ritenere esistente un sistema fraudolento volto all'evasione dell'i.v.a., sia il periculum in mora, in ragione delle costanti perdite, dell'elevata esposizione debitoria e della mancanza di una garanzia fideiussoria.

Ha aggiunto che il sequestro non è impedito dalla procedura di concordato preventivo, che L. Fall., ex articolo 168, preclude solo le azioni esecutive e non quelle cautelari; ne' vige il termine di cui all'articolo 675 c.p.c., per la specialità dell'articolo 22 citato.

Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate.

La società ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 22 e Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, commi 5-7, convertito in L. n. 2 del 2009, in quanto il sequestro è stato chiesto dall'Agenzia delle entrate dopo la notifica degli avvisi di accertamento, onde legittimato alla richiesta era unicamente il concessionario della riscossione.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 168, il quale impedisce azioni esecutive dopo la presentazione del ricorso per concordato preventivo, con norma estensibile anche al sequestro conservativo, attesa la sua attitudine a convertirsi in pignoramento.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 preleggi, dell'articolo 675 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2, in quanto il sequestro, contrariamente alla decisione assunta, è divenuto inefficace per non essere stato eseguito entro trenta giorni dalla sua concessione.

2. - Va disattesa l'eccezione di tardività del controricorso, il quale è stato tempestivamente notificato nel termine di cui all'articolo 370 c.p.c. (notifica ricorso 15 ottobre, 25 novembre richiesta notificazione: dunque ampiamente entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, desumibile dagli articoli 369 e 370 c.p.c.)

3. - Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: questione nuova, manca deduzione idonea del luogo e del tempo della precedente proposizione.

4. - Il secondo motivo e' fondato.

La L. Fall., articolo 168, nel testo anteriore, prevede, al comma 1, che dalla presentazione del ricorso per concordato preventivo non sia consentito ai creditori "iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore".

In forza del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 33, comma 1, lettera c, n. 1, lettera b, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, il legislatore ha aggiunto le parole "e cautelari", dopo il riferimento alle azioni esecutive.

Reputa il Collegio che, peraltro, gia' prima di detta modificazione, indubbiamente chiarificatrice, il sistema normativo inducesse ad escludere la concessione - per quanto ora rileva - anche del sequestro conservativo sui beni del debitore in concordato preventivo.

Una lontana decisione (Cass. 21 luglio 1994, n. 6809) ebbe gia' a decidere, per vero, in tal senso, con riguardo alla presentazione del ricorso per l'amministrazione controllata, cui si applicava la L. Fall., articolo 168, in virtu' del richiamo contenuto nella L. Fall., articolo 188, allora vigente.

Tale orientamento e' condivisibile, pur nel vigore della precedente disposizione, attesa la funzione del sequestro conservativo di preconstituire un vincolo sul bene, idoneo a convertirsi in pignoramento, ai sensi dell'articolo 686 c.p.c..

Ed invero, il sequestro conservativo e' misura volta ad assicurare la garanzia patrimoniale del creditore in vista della futura azione esecutiva; onde, se la debitrice e' ammessa al concordato, il sequestro non si puo' convertire in pignoramento e varrebbe solo ad impedire l'adempimento del concordato medesimo.

In tal senso, questa Corte aveva invero ritenuto inutiliter data la pronuncia (all'epoca prevista) di convalida del sequestro, stante la sua non convertibilita' in pignoramento (cfr., oltre alla citata Cass. n. 6809 del 1994, anche Cass. 27 febbraio 1989, n. 1050).

5. - Il terzo motivo rimane assorbito.

6. - La sentenza va dunque cassata, con pronuncia nel merito ex articolo 384 c.p.c. di declaratoria di inammissibilita' dell'istanza cautelare.

7. - Le spese vengono compensate per la novita' della questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso per sequestro conservativo; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.